



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE

IUC

nelle sue componenti

- ❖ **TARI** (*Tassa sui rifiuti*)
- ❖ **TASI** (*Tassa per i servizi indivisibili*)
- ❖ **IMU** (*Imposta municipale propria*)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30 APRILE 2014

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29 APRILE 2015

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 13 APRILE 2016

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 27 MARZO 2017

PARTE I – REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).....	6
TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE.....	6
Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale	6
Art. 2 – Tariffe e aliquote IUC - termini e modalità di determinazione	6
Art. 3 – Soggetto attivo	6
Art. 4 – Dichiarazioni	7
Art. 5 – Modalità di versamento	7
Art. 6 – Scadenze di versamento	7
Art. 7 – Invio modelli di pagamento precompilati.	7
TITOLO II - ACCERTAMENTI E SANZIONI – RIMBORSI	8
Art. 8 - Funzionario responsabile	8
Art. 9 - Accertamento	8
Art. 10 - Riscossione coattiva	8
Art. 11 - Sanzioni ed interessi	8
Art. 12 - Rimborsi	9
Art. 13 - Contenzioso	9
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 14 - Decorrenza ed efficacia del regolamento	10
PARTE II – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI.....	11
TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	11
Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	11
Art. 2 – Definizioni	11
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti	11
TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI.....	12
Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI	12
Art. 5 – Composizione della tariffa	12

Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	13
Art. 7 – Istituzioni scolastiche	13
TITOLO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI	13
Art. 8 – Soggetti passivi	13
Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza	13
Art. 10 – Superficie soggetta a TARI.....	13
Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti	14
Art. 12 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali.....	15
TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ.....	16
Art. 13 – Categorie di utenza	16
Art. 14 – Calcolo della TARI per le utenze domestiche	16
Art. 15 – Composizione del nucleo familiare.....	16
Art. 16 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive	16
Art. 17 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche	17
Art. 18 – Utenze non domestiche non stabilmente attive	18
TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE	18
Art. 19 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio.....	18
Art. 20 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche	18
Art. 21 – Riduzioni per recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche	19
Art. 22 – Riduzioni per casi particolari di stato dell'immobile	20
TITOLO VI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	20
Art. 23 – Esenzioni dalla TARI.....	20
Art. 24 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti.....	20
TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI.....	20
Art. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione	20
TITOLO VIII – TARI PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE.....	22
Art. 26 – TARI giornaliera	22
TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI	22
Art. 27 – Pagamento della TARI	22
Art. 28 – Somme di modesto ammontare.....	22
Art. 29 – Riscossione della TARI.....	23

Art. 30 – Dilazione del pagamento	23
Art. 31 – Interpello del contribuente e ravvedimento: rinvio	23
TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI	23
Art. 32 – Controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi: rinvio	23
TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, FINALI E TRANSITORIE	23
Art. 33 – Disposizioni per la prima applicazione della TARI	23
Art. 34 Disposizioni transitorie e finali	24
Art. 35 – Entrata in vigore	24
COEFFICIENTI PER ATTRIBUZIONE PARTE FISSA/VARIABILE DELLA TARI	25
ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	25
ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	26
PARTE III – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “TASI”	28
TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	28
Art. 1 – Presupposto della TASI	28
Art. 2 – Soggetti passivi	28
Art. 3 – Determinazione delle aliquote	28
Art. 4 – Individuazione dei servizi indivisibili	28
TITOLO II – BASE IMPONIBILE ED IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	28
Art. 5 – Base imponibile	28
Art. 6 – Definizione di fabbricato: rinvio	29
Art. 7 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale: rinvio	29
Art. 8 – Area fabbricabile	29
Art. 9 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili	29
TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	29
Art. 10 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	29
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO	29
Art. 11 – Dichiarazioni	29
Art. 12 – Modalità, scadenze versamento, importi minimi	30

TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI.....	30
Art. 13 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi	30
Art. 14 – Entrata in vigore	30
PARTE IV – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “IMU”	31
TITOLO I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.....	31
Art. 1 - Oggetto del regolamento	31
Art. 2 – Presupposto impositivo	31
Art. 3 - Fabbricato – definizione	31
Art. 4 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	31
Art. 5 - Pertinenze dell’abitazione principale	32
Art. 6 – Aree fabbricabili	32
Art. 7 - Terreni agricoli, fabbricati rurali - fabbricati destinati alla vendita	33
Art. 8 - Esenzioni immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali	33
TITOLO II - VERSAMENTI E RIMBORSI.....	33
Art. 9 - Versamenti	33
Art. 10 - Importi minimi per versamenti	34
Art. 11 - Rateizzazione	34
Art. 12 - Rimborsi e compensazioni	34
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	34
Art. 13 - Disposizioni finali.....	34
Art. 14 - Entrata in vigore	34

N.B.

Le modifiche apportate con la delibera C.C. n. 10/2015 sono evidenziate in **grassetto**

Le modifiche apportate con la delibera C.C. n. 11/2016 sono evidenziate in **grassetto sottolineato**

Le modifiche apportate con la delibera C.C. n. 5/2017 sono evidenziate in **MAIUSCOLETTO GRASSETTO**

PARTE I – REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel comune di Borgo a Mozzano dell'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, istituita dall'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità funzionalità e trasparenza.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il presente regolamento comprende, in particolare:
 - a) per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (**TARI**):
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE o di altri analoghi criteri stabiliti dal consiglio comunale per particolari ragioni di carattere economico e sociale;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie di cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la tariffa per i servizi indivisibili (**TASI**):
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - c) per quanto riguarda l'imposta municipale unica (**IMU**):

la disciplina per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 13 del D.L. 6.12.2011,n.201,convertito con legge 22.12.2011, n.214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni.

Art. 2 – Tariffe e aliquote IUC - termini e modalità di determinazione

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,:
 - a) le aliquote dell'IMU;
 - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - c) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, con la possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 4 – Dichiarazioni

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA2) o della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevista dall'art. 14, comma 9, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fatta salvo l'obbligo di dichiarazione delle modifiche intervenute, per ciò che concerne la TASI restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.M.U.

Art. 5 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU, della TARI e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 – Scadenze di versamento

1. Con riferimento all'**IMU** le scadenze dei versamenti sono stabilite da norme statali. (*ad oggi: prima rata il 16 giugno e seconda rata il 16 dicembre.*)
2. Con riferimento alla TARI e alla TASI, il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato.
3. In assenza di diversa determinazione del comune il versamento, per l'anno di riferimento, è effettuato come segue:

TARI: 3 rate, con scadenza **maggio, settembre e novembre;**

TASI: 2 rate, con scadenza **giugno e dicembre.**

4. Le rate come sopra stabilite hanno scadenza il giorno 16 (o, se festivo, quello lavorativo immediatamente successivo) di ogni mensilità;
5. In ogni caso è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 7 – Invio modelli di pagamento precompilati.

1. Relativamente alla TARI il comune e/o il soggetto affidatario della gestione del servizio di gestione dei rifiuti provvedono all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.
2. Analogamente, per l'IMU e la TASI è facoltà del comune provvedere all'invio di modelli precompilati.

TITOLO II - ACCERTAMENTI E SANZIONI – RIMBORSI

Art. 8 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 9 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
6. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuato qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad €12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 11 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è

invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di **51,00 euro**.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di **51,00 euro**.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro **51,00** ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute e non versate o versate in ritardo alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, in ragione annua, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia minima fissata per i versamenti ordinari pari ad **euro 12,00**.

Art. 13 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PARTE II – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI, istituita dall'art.1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'entrata in oggetto ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il sistema di incentivazione previsto dal "Regolamento per l'accesso ed il funzionamento delle stazioni ecologiche" approvato dal comune di Borgo a Mozzano è esteso anche alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - per TARI, la tassa sui rifiuti di cui al precedente art. 1;
 - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
 - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della TARI regolamentato dalle disposizioni del d.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti (?), nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche

- prive di scambio di fluidi
 - con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
6. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati
 - all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI

Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione ed approvati dal comune secondo le disposizioni del d.P.R. 27.4.1999 n. 158.
3. Con decorrenza dall'anno 2016 nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Le tariffe della TARI sono approvate dal comune nei termini di legge sulla base del piano finanziario di cui al comma 2.
5. La TARI non comprende i costi per servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o servizi suppletivi di smaltimento che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica tra l'ente gestore ed il soggetto utilizzatore.

Art. 5 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui

all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre n. 504.
2. il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla TARI comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 7 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 *bis* del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla TARI disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 8 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
3. L'obbligazione di pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 25.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o una diminuzione della TARI dovuta hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 25. Le variazioni che comportano il pagamento di una misura minore della TARI, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 25, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 10 – Superficie soggetta a TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano

assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. Il comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente alle disposizioni di cui al comma 1;

Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dalla TARI i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, passibili di apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione dalla TARI deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - c) **LE UNITÀ IMMOBILIARI, OVVERO PARTI DI ESSE, ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE SPROVVISTE DI CONTRATTI ATTIVI AI SERVIZI DI RETE. L'ESCLUSIONE DA TARI DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO 60 GIORNI DALL'INIZIO DELLA OCCUPAZIONE O DETENZIONE OVVERO DAL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LA SUA APPLICAZIONE. TALE DICHIARAZIONE HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, FINO A CHE SUSSISTONO LE CONDIZIONI PER L'ESCLUSIONE;**
 - d) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - e) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza; **sono esclusi dalla presente inidoneità i locali di cui sopra di pertinenza della residenza del soggetto intestatario.**
 - f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni, S.C.I.A./D.I.A. (segnalazione/dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso;
 - i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla TARI le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - k) le aree scoperte pertinentziali od accessorie delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento

dell'attività;

- l) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate.
2. Non sono soggette a TARI le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi;
3. **NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGETTABILE A TARI NON SI TIENE CONTO DI QUELLA PARTE DI ESSA OVE SI FORMANO DI REGOLA, OSSIA IN VIA CONTINUATIVA E NETTAMENTE PREVALENTE, RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, OPPURE SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI, AL CUI SMALTIMENTO SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I RELATIVI PRODUTTORI, A CONDIZIONE CHE IL PRODUTTORE NE DIMOSTRI L'AVVENUTO TRATTAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE.**
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 12 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, ai fini del calcolo della quota variabile della tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILATI E DI RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI URBANI E /O SPECIALI ASSIMILATI
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Falegnamerie	30%
Fabbri	50%
Laboratori di analisi mediche	15%
Laboratori fotografici ed eliografici	40%
Lavaggi autoveicoli	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	50%
Tipografie, stamperie, vetrerie	40%
Macellerie	30%

3. Gli utenti, al fine di beneficiare delle riduzioni sopra indicate, devono autocertificare, in sede di dichiarazione di inizio o di variazione, le superfici dove si formano contestualmente rifiuti urbani e/o speciali assimilati e rifiuti diversi da quelli urbani e /o speciali assimilati.

TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Art. 13 – Categorie di utenza

1. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità che caratterizzano la realtà comunale.

Art. 14 – Calcolo della TARI per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della TARI: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 15 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del comune di Borgo a Mozzano. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori della provincia di Lucca. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa. Quale ulteriore deroga al principio generale di riferimento alle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare derivi da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di programmi o progetti, di recupero di persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa.
3. La TARI viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al relativo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 16 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

1. I nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Borgo a Mozzano, ma domiciliati all'interno dello stesso sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dall'occupazione, alla presentazione di apposita dichiarazione (autocertificazione) relativa al numero dei componenti e successivamente a comunicare le variazioni intervenute nei termini e con le modalità di cui all'art. 25.
2. In sede di prima applicazione della TARI, nell'ipotesi di mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente, il numero dei componenti è determinato d'ufficio in ragione di un componente

per i primi 30 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati o frazione.

3. Nel caso in cui la dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.
4. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, sono qualificate come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Per esse la TARI è calcolata in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente, determinato d'ufficio con le modalità indicate al **comma 2**, con la **RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL 30% PER I CONTRIBUENTI CON RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO E DEL 20% PER I CONTRIBUENTI CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO.**

Art. 17 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, riportate in allegato al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La TARI è applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato B, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
7. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.
8. **Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva. La detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune. La dichiarazione di cui sopra deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In sede di prima applicazione, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dall'approvazione della presente norma, con effetto dal 1 gennaio 2015. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o**

con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256. comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

Art. 18 – UtENZE non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, si considerano non stabilmente attive, ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. Per le utenze in questione, la TARI, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione, ovvero desumibile dal libro giornale di cassa, calcolata in ogni caso a giorni.

TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 19 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1.000 metri dai suddetti punti di raccolta; si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1.000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della TARI è ridotta al 40 per cento. Nei casi in cui la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta superi i 5.000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della TARI è ridotta al 25 per cento.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi beneficiano della riduzione del 50 per cento della TARI, relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature.
6. **Le attività che offrono pernottamento senza ristorazione possono, su richiesta, avere una riduzione, espressa in percentuale, pari alla differenza fra il numero di posti letto autorizzati e il numero di posti letto effettivamente denunciati alle autorità competenti nell'anno precedente. Le richieste dovranno essere effettuate, in via ordinaria, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.**

Art. 20 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Il comune di Borgo a Mozzano attua la previsione dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della TARI.
2. L'amministrazione comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
3. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è comunque applicata una riduzione del 15 per cento della parte variabile della TARI. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. La riduzione prevista al comma precedente è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da

coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il compostaggio dei rifiuti organici è connaturato alla conduzione del fondo. La riduzione è accordata previo domanda dell'interessato, idoneamente documentata circa la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa documentazione.

5. Agli utenti cui sarà fornito dall'ente gestore un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 10 per cento per il periodo di attivazione.

Art. 21 – Riduzioni per recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Ferma restando l'obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio, al fine di applicare l'agevolazione prevista alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è accordata una riduzione della parte variabile della TARI, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria **NELLA PERCENTUALE DEL 10%**;
2. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.
3. Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich} / (K(S,ap) * S)) * 100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S,ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'ente gestore ed S è la superficie dell'attività.
4. Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento e nel caso di materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, si applica una riduzione forfettaria del 20 per cento della parte variabile della TARI, anche tenuto conto del fatto che non sussistono mezzi probatori atti a dimostrare l'incidenza effettiva del recupero rispetto ai rifiuti smaltiti. Tale riduzione sarà applicata, dietro presentazione di idonea documentazione tecnica che potrà essere verificata dall'ente gestore, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta, senza possibilità di applicazione in via retroattiva. Qualora l'utenza non domestica benefici anche della riduzione prevista al comma precedente, la riduzione complessiva non potrà comunque eccedere la misura del 40 per cento della parte variabile della TARI.
5. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione con allegati gli appositi formulari, unitamente alla dichiarazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta dall'utente che abbia conferito i rifiuti all'ente gestore previa apposita convenzione; in questo caso, faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell'ente gestore.
6. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la deliberazione che approva il sistema tariffario; qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.

Art. 22 – Riduzioni per casi particolari di stato dell'immobile

1. La superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30 per cento limitatamente alla quota di superficie che eccede i 300 metri e fino a 600 metri quadrati rimanendo non imponibile la superficie eccedente; tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.
2. Le variazioni dovute hanno effetto dal giorno successivo a quello della presentazione della richiesta e relativa documentazione.

TITOLO VI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 23 – Esenzioni dalla TARI

1. Sono esentati dal pagamento della TARI:
 - a) le persone assistite economicamente dal comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo meramente esemplificativo, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS); l'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria dei servizi sociali del comune ovvero d'ufficio da parte dei servizi sociali medesimi;
 - b) i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali: l'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
2. Le esenzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio quali autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 24 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. Il comune, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, può determinare ulteriori forme di esenzioni ed agevolazioni a favore di talune categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale. Le agevolazioni saranno eventualmente concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati e previa istruttoria del servizio comunale competente.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio quali autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera che approva il sistema tariffario; qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI

Art. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento a TARI determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la

dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali competenti, ovvero inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica certificata (PEC) allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Borgo a Mozzano.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, **Visura Camerale per i soggetti iscritti alla CCIAA;**
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Le variazioni in diminuzione della TARI hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole.
10. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione ai sensi del presente articolo; se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti; se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo. **Tra gli elementi atti a comprovare la cessata occupazione deve essere fornito anche il nominativo del proprietario, con relativo codice fiscale, nonché il recapito dello stesso.**
11. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è

stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 12. Il gestore può variare l'intestazione della posizione qualora l'intestatario sia deceduto, attribuendo l'obbligo di pagamento al soggetto più anziano del medesimo nucleo familiare dove presente ed in difetto di diversa comunicazione**
- 13. Il gestore potrà cessare l'utenza non domestica qualora la stessa risulti cessata dalla visura camerale, in difetto di comunicazione da parte del soggetto obbligato.**

TITOLO VIII – TARI PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE

Art. 26 – TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera; l'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi, anche non continuativi, inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata dell'importo percentuale del 60 per cento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI

Art. 27 – Pagamento della TARI

1. Relativamente alle scadenze ed alle modalità di versamento si applicano le disposizioni in tema contenute nella PARTE I – del presente regolamento.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo della TARI annua dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 28 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 296/2006 non si procede alla trasmissione dell'invito di pagamento per somme inferiori ad **euro 12,00** complessivamente dovute per l'anno di imposizione.

Art. 29 – Riscossione della TARI

1. La TARI è riscossa con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti.
2. Il comune/soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Art. 30 – Dilazione del pagamento

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi ai sensi del successivo art. 35, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione; con provvedimento motivato del responsabile del procedimento può essere accordata una dilazione anche per un numero superiore di rate.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 13 del regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.13 del 4 aprile 2007.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal responsabile competente.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 31 – Interpello del contribuente e ravvedimento: rinvio

1. Si applicano alla TARI le disposizioni in materia contenute nell' parte I – del presente regolamento.

TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 32 – Controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi: rinvio

1. Si applicano alla TARI le disposizioni in materia contenute nell' parte I – del presente regolamento.
Potrà essere richiesto all'amministratore del condomini di cui all'Art. 1117 del C.C. e al soggetto responsabile del pagamento l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.

TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – Disposizioni per la prima applicazione della TARI

1. In sede di prima applicazione della TARI si considerano valide le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza ai fini dei previgenti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tariffa di igiene ambientale), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI comunale. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
2. In sede di prima applicazione della TARI il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze

domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato dall'ente gestore ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

3. In sede di prima applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo i dati in possesso del soggetto gestore.

Art. 34 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il comune e/o il soggetto affidatario della gestione continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o della tariffa per la gestione dei rifiuti e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. **Per le dichiarazioni di riduzione introdotte dal presente regolamento, le richieste dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso.**
5. **Limitatamente all'anno 2015 il termine di pagamento della prima rata della TARI è fissato al 16 luglio 2015.**

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2016**.

COEFFICIENTI PER ATTRIBUZIONE PARTE FISSA/VARIABLE DELLA TARI

ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) - COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) - COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABLE DELLA TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

B.1) - COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
2.Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
3.Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
4.Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
5.Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
6.Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
7.Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
8.Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
9.Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
10.Ospedali	0,82	1,70	1,26
11.Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
12.Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
13.Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,18
14.Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
16.Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
17.Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
18.Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
19.Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
20.Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
23.Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	3,5
24.Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
25.Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
28.Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
29.Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
30.Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

SEGUE ALLEGATO B

B.2) - COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MEDI
1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,82
2.Cinematografi e teatri	3,60	4,25	3,93
3.Autorimesse emagazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80	4,4
4.Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,12
5.Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,15
6.Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7.Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8.Alberghi senza ristorante	7,80	10,98	9,39
9.Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10.Ospedali	7,55	15,67	11,61
11.Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55	11,23
12.Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,29
13.Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,86
14.Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90	7,28
16.Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63	12,27
17.Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32	9,66
18.Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10	7,95
19.Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20.Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20	5,57
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10	6,05
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23.Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80	32,2
24.Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77	43,66
25.Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi Alimentari	13,72	21,55	17,64
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50	17,6
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96	68,93
28.Ipermercati di generi misti	13,51	18,20	15,86
29.Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50	46,25
30.Discoteche e night club	6,80	16,83	11,82

PARTE III – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “TASI”

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1 – Presupposto della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI, di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale unicamente per le categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 2 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura fissata annualmente dal consiglio comunale, nella misura che va dal 10% fino al 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 3 – Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4 – Individuazione dei servizi indivisibili

1. Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero con deliberazione annuale del consiglio comunale, il comune provvede alla individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II – BASE IMPONIBILE ED IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 6 – Definizione di fabbricato: rinvio

1. Si applicano alla TASI le disposizioni in materia contenute nella parte IV – del presente regolamento.

Art. 7 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

1. **Si applicano alla TASI le disposizioni dell'art.1 comma 669 della Legge di Stabilità 2016 escludendo dalla tassazione le abitazioni principali e le loro pertinenze ad eccezione degli immobili classati nelle categorie A1, A8 e A9 e loro pertinenze.**
2. Per l'applicazione della TASI si considerano pertinenze dell'abitazione principale quelle risultanti come tali ai fini IMU. In mancanza della dichiarazione di pertinenza ai fini IMU, il contribuente ha l'obbligo, per avere diritto al beneficio, di presentare al comune **apposita dichiarazione IMU con gli estremi catastali della pertinenza e della abitazione principale.**
3. **Ai fini della TASI sono inoltre considerate abitazioni principali quelle unità immobiliari assimilate o equiparate alla abitazione principale ai fini IMU, in base a norme di legge o di regolamento comunale IMU, le stesse sono da ritenersi esenti dal pagamento della TASI se non classate in categoria A1, A8 e A9**

Art. 8 – Area fabbricabile

1. Si applicano alla TASI le disposizioni in materia contenute nell' parte IV – del presente regolamento.

Art. 9 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ai fini della TASI sono applicabili i valori di riferimento eventualmente stabiliti dal comune.

TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 10 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la stessa deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, possono essere stabilite le seguenti detrazioni, riduzioni ed esenzioni:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
2. ~~Ai sensi del precedente comma è anche stabilita la disciplina delle eventuali riduzioni e/o esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE o di altri analoghi criteri stabiliti dal consiglio comunale per particolari ragioni di carattere economico e sociale. (abrogato)~~

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO

Art. 11 – Dichiarazioni

1. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo, al fine di usufruire della riduzione dell'aliquota TASI per effetto della traslazione dell'obbligazione tributaria a carico dell'occupante, è tenuto a presentare apposita dichiarazione al comune, sulla base della modulistica da questo predisposta, con l'indicazione, tra l'altro, delle generalità del soggetto occupante l'immobile e delle eventuali relative pertinenze.
2. La dichiarazione deve essere opportunamente corredata dal titolo con cui l'immobile è assegnato all'occupante (contratto di locazione, comodato d'uso, ecc.) ovvero da idonea autocertificazione con la quale si attesti la regolarità dell'occupazione.

3. In caso di mancata o irregolare dichiarazione e in caso di omessa denuncia di cessazione o di variazione del rapporto il titolare del diritto reale è obbligato ad assolvere direttamente per l'intero l'obbligazione tributaria e a corrispondere le previste sanzioni in materia.

Art. 12 – Modalità, scadenze versamento, importi minimi

1. Il pagamento della TASI è effettuato con le modalità e scadenze stabilite nella PARTE I – regolamento IUC, compresa l'individuazione degli importi minimi.

TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi

1. Si applicano alla TASI, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'analogo titolo della PARTE I – regolamento IUC.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2017.

PARTE IV – REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE “IMU”

TITOLO I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, di seguito denominata IMU, di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, disciplinata dal citato articolo 13, oltretché, per quanto compatibili, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147.
2. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a) *Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;*
 - b) *Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;*
 - c) *Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;*
 - d) *Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;*
 - e) *L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.*

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dei terreni agricoli, delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art. 3 - Fabbricato – definizione

1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; i soggetti interessati per usufruire della riduzione sono tenuti a presentare al comune apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in conformità alla specifica modulistica predisposta dai competenti uffici comunali.

Art. 4 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari individuate al successivo art.5.
3. Sono parificate all'abitazione principale, unitamente alle relative pertinenze:
 - a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
 - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
 - c) le abitazioni possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - d) **Nel caso in cui il soggetto passivo utilizzi come propria abitazione principale due o più unità immobiliari contigue distintamente iscritte in catasto, le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono riconosciute in favore di tutte le unità immobiliari a condizione che negli atti catastali risulti indicata, per ciascuna delle unità, la notazione che trattasi di unità immobiliari unite di fatto con rendita attribuita alle singole porzioni di unità immobiliare ai fini fiscali. Negli altri casi il contribuente dovrà comunicare, con apposita denuncia di variazione, quale delle unità immobiliari ha stabilito di destinare ad abitazione principale.**
4. Il consiglio comunale in sede di determinazione annuale delle aliquote può stabilire modalità agevolative per la concessione di immobili in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori/figli) da questi destinati ad abitazione principale.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
3. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari che siano locate disgiuntamente dall'immobile principale cui si riferiscono o che risultano altrimenti produttrici di reddito.

Art. 6 – Aree fabbricabili

1. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

2. Il valore delle aree fabbricabili rilevante ai fini IMU è quello venale in comune commercio, come prescritto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Al contribuente che abbia determinato l'importo da versare su di un valore dell'area fabbricabile superiore ai valori predeterminati dal comune, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Il comune determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con deliberazione avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
4. Ai fini IMU l'area è fabbricabile sulla base di quanto disposto dallo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha pertanto alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 7 - Terreni agricoli, fabbricati rurali - fabbricati destinati alla vendita

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del comune di Borgo a Mozzano sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, lett. h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, applicabile anche in materia di imposta municipale propria in forza del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011 non è dovuta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 8 - Esenzioni immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all' art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 si applica a tutti gli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale **COSÌ COME STABILITO NEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE.**

TITOLO II - VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 9 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; a ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta dovuta è versata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 10 - Importi minimi per versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a € 12,00;
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Nel caso in cui l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 11 - Rateizzazione

1. Il funzionario responsabile dell'imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza delle condizioni di temporanea difficoltà.
3. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno. Ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria gli interessi sono dovuti esclusivamente sulle restanti rate.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore ad € 12,00 per annualità d'imposta.
2. Per quanto non espressamente previsto in tema di rimborsi e compensazioni si rinvia a quanto in merito previsto nel "Regolamento per la disciplina delle entrate".

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017